

# #37/39

ANTROPOLOGIA MUSEALE ETNOGRAFIA PATRIMONI CULTURE VISIVE



[ETNOGRAFIE DEL CONTEMPORANEO III: LE COMUNITÀ PATRIMONIALI]

**“Uscirne insieme”. Farsi comunità patrimoniale** (Padiglione-Broccolini), **Communitas** (Clemente), **Esporsi** (Simonicca), **Regime giuridico ad hoc?** (Pinton-Zagato), **Afrocubanismi** (Zapponi), **Aristocrazie** (Maltese), **Autorità** (Ferracuti), **Boghes** (Macchiarella-Cidda-Davoli-Mureddu-Pirisi), **Casa di Zela** (Rossi), **Casentino** (E. Rossi-A. Rossi), **Cocullo** (Giancristofaro), **Cullatori** (Ballacchino), **Ecomuseale** (Broccolini-Padiglione), **Effetto Dieta** (Moro), **Futura memoria** (Guerini), **L’indicibile comune** (Palumbo), **Luminara** (Di Pasquale), **Macrolotto 0** (Parbuono), **Mappe** (Bresciani-Micoli), **Margini** (Pizza), **Migranti** (Vietti), **Museo della Vergogna** (D’Orsi), **Olio** (Sanità), **Parata dei Turchi** (Mirizzi), **Post-restituzioni** (Favole), **Quotidianità/Eccellenza** (Ciccozzi), **Rete** (Santoro), **Rievocazioni storiche** (Dei), **Sottosuolo** (Benassi), **Spazioabitato** (Vereni-Bonetti), **Storia** (Iuso), **Taputapuatea** (Aria), **Terroni fuori sede** (Marano), **Tesori** (Paini), **Tratturi** (Bindi), **Valli Valdesi** (Colombatto)

# sommario

- pag. 3 **"Uscirne insieme".  
Farsi comunità patrimoniale**  
Vincenzo Padiglione e  
Alessandra Broccolini
- pag. 11 **Communitas**  
Pietro Clemente
- pag. 16 **Esporsi**  
Alessandro Simonicca
- pag. 22 **Regime giuridico ad hoc?**  
Simona Pinton e Lauso Zagato
- pag. 27 **Afrocubanismi**  
Elena Zapponi
- pag. 33 **Aristocrazie**  
Stefano Maltese
- pag. 38 **Autorità**  
Sandra Ferracuti
- pag. 43 **Boghes**  
Ignazio Macchiarella,  
Giuseppe Cidda, Franco Davoli,  
Manuelle Mureddu e Giovanni Pirisi
- pag. 48 **Casa di Zela**  
Emanuela Rossi
- pag. 53 **Casentino**  
Emanuela Rossi in dialogo  
con Andrea Rossi
- pag. 57 **Cocullo**  
Lia Giancristofaro
- pag. 61 **Cullatori**  
Katia Ballacchino
- pag. 67 **Ecomuseale**  
Alessandra Broccolini e  
Vincenzo Padiglione
- pag. 73 **Effetto Dieta**  
Elisabetta Moro
- pag. 79 **Futura memoria**  
Susanna Guerini
- pag. 85 **L'indicibile comune**  
Berardino Palumbo
- pag. 90 **Luminara**  
Caterina Di Pasquale
- pag. 95 **Macrolotto 0**  
Daniele Parbuono
- pag. 100 **Mappe**  
Michela Bresciani e Alessandra Micoli
- pag. 105 **Margini**  
Giovanni Pizza
- pag. 110 **Migranti**  
Francesco Vietti
- pag. 114 **Museo della Vergogna**  
Lorenzo D'Orsi
- pag. 119 **Olio**  
Helga Sanità
- pag. 124 **Parata dei Turchi**  
Ferdinando Mirizzi
- pag. 129 **Post-restituzioni**  
Adriano Favole
- pag. 134 **Quotidianità/Eccellenza**  
Antonello Ciccozzi
- pag. 138 **Rete**  
Vita Santoro
- pag. 144 **Rievocazioni storiche**  
Fabio Dei
- pag. 149 **Sottosuolo**  
Andrea Benassi
- pag. 154 **Spazio abitato**  
Pietro Vereni e Brunella Bonetti
- pag. 159 **Storia**  
Anna Iuso
- pag. 164 **Taputapuatea**  
Matteo Aria
- pag. 169 **Terroni fuori sede**  
Francesco Marano
- pag. 174 **Tesori**  
Anna Paini
- pag. 179 **Tratturi**  
Letizia Bindi
- pag. 184 **Valli Valdesi**  
Carlotta Colombatto
- pag. 189 **Abstract**



Simona Pinton e Lauso Zagato - Università Ca' Foscari Venezia

# Regime giuridico *ad hoc*?

ARSENALE DI VENEZIA, (28 NOVEMBRE 2015).

## 1. La nozione di comunità patrimoniale secondo la Convenzione di Faro (CF)

Pur essendo quella di comunità patrimoniale (di eredità), la nozione chiave della Convenzione di Faro (CoE 2008, Zagato 2013, 2015a, Pinton 2016), essa viene nominata solo due volte nel testo. L'art. 2(b) ne detta la definizione: "a heritage community consists of people who value specific aspects of cultural heritage which they wish, within the framework of public action, to sustain and transmit to future generations". L'uso in entrambi i casi del termine *people* indica come si tratti di un "collective and shared phenomenon" (Leniaud 2008: 37). Altri autori sottolineano "the voluntary, public nature of membership of such a community as well as the idea that heritage communities exist because their members share common objectives, high among which is the perpetuation of the valued heritage" (Fojut 2008: 20). Da tale intreccio fondamentale tra la nozione di comunità patrimoniale e quella di patrimonio culturale risulta per un verso (Greffé 2008: 107) che il patrimonio culturale costituisce "a meeting point of various factors, usually considered separately", per l'altro verso che "il rapporto tra azione interpretante e di valore implica mettere in campo la dimensione della genesi sociale, economica e culturale del patrimonio, fuori da ogni scorciatoia romantica" (Simbdea 2013). Quello che si realizza attraverso l'incrocio tra le nozioni portanti della CF sarebbe, secondo una suggestiva lettura, una "operazione di patrimonializzazione" della capacità delle democrazie europee di garantire i diritti fondamentali dei propri cittadini (Ferracuti 2011: 217-218): l'opzione democratica in quanto tale viene cioè incentrata sulla garanzia del rispetto e della promozione dei diritti umani (Zagato 2013). La CF richiama poi la nozione di comunità patrimoniale al successivo art. 12(b), con il quale le Parti si impegnano a "[to] take into consideration the value attached by each heritage community to the cultural heritage with which it identifies". L'oggetto dell'obbligo può essere in parte indeterminato, non la sua esistenza: agli Stati è richiesto di "undertake to", ovvero un impegno positivo, esplicito quindi (altrimenti troveremmo "should undertake to", che comunque non cancellerebbe l'obbligo). L'indeterminatezza sta piuttosto nell'espressione "prendere in considerazione": orbene, tale operazione deve comunque essere in linea con l'obbligo assunto ex art. 15 della stessa CF di sviluppare "through the CoE, a monitoring function covering legislations, policies and practices concerning cultural heritage, consistent with the principles established by this Convention", funzione svolta sotto il controllo del *monitoring mechanism* di cui all'art.16. Chiarissimo è del pari l'obbligo degli Stati a prendere in considerazione il valore che le comunità di riferimento attribuiscono al patrimonio culturale inteso anzi come parametro dell'obbligo dello Stato.

L'apparente indeterminatezza della nozione di comunità patrimoniale definisce per noi un pieno, non un vuoto. Ad essa cioè inerisce l'assenza di "societal parameters, natio-

nal, ethnic, religious, professional or based in class” (Dolff-Bonekamper 2008: 71), come pure di riferimento a scale di valori misurabili in termini locali, sub-nazionali, nazionali, regionali, universali (Zagato 2013: 120). Comunità ed individui che le compongono possono muoversi trasversalmente attraverso i territori dell’Europa (non solo quelli della UE, né solo quelli geograficamente attribuibili all’Europa nel suo senso più ristretto: Zagato 2015b); “le stesse persone possono appartenere, contemporaneamente o in sequenza, a più comunità patrimoniali”, divenendo dunque, eventualmente, portatrici di una “pluralità di identità culturali” (Zagato 2013: 120).

Ancora una considerazione: l’art. 2(b) della CF comprende nella definizione di comunità patrimoniali, lo si è visto, l’essere costituite da un gruppo di persone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio culturale, aspetti che desiderano, nel quadro di un’azione pubblica, sostenere e trasmettere alle generazioni future. Dunque, è anzitutto interessante comprendere quali aspetti del patrimonio culturale vadano e possano essere sostenuti e trasmessi. Per patrimonio culturale immateriale si intendono – giusto l’art. 2(1) della C2003 – le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i processi, le arti e le tecniche, nonché gli strumenti, gli oggetti, i manufatti, gli spazi culturali e i saperi pratici a essi associati – presenti in un territorio o connessi a tradizioni di quel territorio, anche per effetto di insediamenti e scambi di culture, che comunità, gruppi o individui riconoscono quale parte del loro patrimonio culturale<sup>1</sup>. Per quanto concerne il desiderio delle comunità patrimoniali di trasmettere aspetti del patrimonio culturale mediante un’azione pubblica, detto riferimento solleva un’ulteriore duplice questione da portare al centro della riflessione. Per un verso, in quali condotte specifiche una azione pubblica di sostegno e trasmissione si debba e possa esprimere; per l’altro verso il problema della natura della eventuale partecipazione – e, nel caso, delle forme che questa si può dare – di dette comunità a politiche culturali decise a livello istituzionale, nazionale o locale. Su tutto ciò la CF, probabilmente per scelta, rimane generica.

## 2. Il tratto della “elezione/autoelezione” come qualificazione essenziale della comunità patrimoniale ai sensi della Convenzione di Faro (CF)

Da quanto detto finora, emergono il carattere elettivo e l’elasticità della comunità patrimoniale. Sono caratteristiche non sovrapponibili a quelle proprie della comunità e dei gruppi di cui alla C2003, giusta la tesi di chi (Arantes 2016) pone a confronto la nozione di comunità di cui alla C2003 con quella di comunità patrimoniale introdotta dalla CF al fine di esplicitarne le differenze. La prima nozione ha un ambito definitorio più ristretto, che ben si adatta peraltro al compito specifico assegnatole dalla C2003, quello cioè “to provide parameters for the identification of social practices to which specific social groups attribute heritage value and, besides this, agree in safeguarding them in the manner established by that legal instrument”. La definizione di comunità indicate nella CF invece è più inclusiva e realistica, consentendo la salvaguardia degli elementi del patrimonio culturale “not just because they are praised by those who practice them, but also because they are recognized as significant by ‘outsiders’, and ‘outsiders’ are many and varied: they are neighboring communities, agents from governmental entities, experts, academics, visitors, buyers, participants of public performances, and so on”. Allo stesso tempo, “the Faro perspective suggests that cultural heritage is not just ‘someone’s heritage’, but involves strong symbolic constructs that also interest ‘others’, and that touches you and me, not just its bearers or practitioners”.

La CF allude quindi ad uno spazio sociale più ampio, in cui lo sviluppo delle politiche patrimoniali riguarderebbe tutti coloro che si considerano toccati da quel patrimonio. Il tratto fondante della comunità patrimoniale rispetto alla comunità e ai gruppi di cui alla C2003 diviene allora una *elettività che è anche auto-elettività*, tratto destinato ad aprire un capitolo affatto nuovo, non scevro di rischi ma affascinante, nel rapporto reciproco tra formazioni della società civile, così come nei confronti delle istituzioni pubbliche e private.

Giova ribadire: non si intende contrapporre due tipologie di comunità, o di reti di comunità, reciprocamente escludenti, ma valutare appieno la natura più elastica – attraverso lo spazio, il tempo, i nessi sociali – delle reti di comunità patrimoniali rispetto alle altre reti di comunità<sup>2</sup>. Viene confermata insomma l’esistenza di una contaminazione tra le due nozioni che si è provato a definire asimmetrica (Zagato 2015a, 2015b) nel senso che le comunità e i gruppi di cui alla C2003 di norma sono anche comunità patrimoniali nel senso della CF, mentre non è esatto l’inverso.

1 - L’esperienza coreana è, in questo senso, certamente interessante: tale Paese invero già negli anni ‘60 – con la *Cultural Property Protection Law* (Act n. 961 promulgato nel 1962) – ha istituzionalizzato la figura dei “transmitters of intangible cultural property”, selezionati da un Intangible Cultural Property Committee, sempre istituito dalla legge, secondo le posizioni gerarchiche che seguono: “an honorary holder, a holder, an assistant instructor, a master artist, or a trainee respectively” (Jongsung 2004).

2 - Come del resto era stato a suo tempo intuito dai promotori della Carta di Venezia sul valore del Patrimonio culturale per la Comunità veneziana, adottata a Forte Marghera, Venezia, il 7 maggio 2014.

3 - V. Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape of CoE (CDCPP), *Action Plan 2014-2015 for the Promotion of the Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society*. State of Progress, 22 Maggio 2015, CDCPP(2015)12.

4 - Indicativa al riguardo la *Dichiarazione di intenti di Lecce*, elaborata a conclusione del Workshop "La Convenzione di Faro e il valore del patrimonio culturale per la società: il ruolo delle Comunità patrimoniali nella partecipazione democratica della cultura", svoltosi il 22 luglio 2014 presso il Museo storico della città. Il documento riconosce esplicitamente "alle città e alle comunità cittadine un ruolo propulsore nell'applicazione dei "principi di Faro", propugnando la "creazione di una rete di città in Europa e nel Mediterraneo per il trasferimento di pratiche indirizzate all'innovazione degli approcci e delle procedure istituzionali nella società civile e nella pubblica amministrazione".

5 - Al sito <https://farovenetia.org/azioni/le-passeggiate-patrimoniali> la passeggiata patrimoniale è definita con puntualità: essa "è concepita e realizzata da coloro che vivono e lavorano in un territorio specifico e con cui hanno particolare affinità; storica, culturale, nella memoria e/o di esperienza personale. La *Passeggiata Patrimoniale* ha come obiettivo principale la promozione della consapevolezza tra i cittadini, intesi come soggetti culturali, della loro interazione con il patrimonio culturale in cui vivono e lavorano ed in particolare, del beneficio che deriva dal vivere immersi in questo 'patrimonio', tanto

### 3. Società civile, reti transnazionali e relazione con le Organizzazioni Internazionali Governative (OIG)

Se peraltro andiamo a controllare l'applicazione delle due Convenzioni, incontriamo qualche sorpresa, nel senso che la situazione non è del tutto 'in linea' con le premesse qui sviluppate. È infatti la prassi applicativa della C2003 ad aver dato luogo ad un fenomeno estremamente importante di creazione di una rete transnazionale di soggetti (comunità, gruppi, associazioni, ONG, accademici) operanti nel settore, che hanno saputo dar vita ad un rapporto articolato con gli organi ufficiali internazionali che presiedono all'applicazione della Convenzione stessa. Si è insomma messo in opera quel fenomeno auspicato da qualificata dottrina (Picchio Forlati 1999: 145) per cui "le basi sociali degli Stati trovano modo di collegarsi tra loro, quindi a livello sub-statale transfrontaliero, sì da contribuire alla costruzione di rapporti giuridici transnazionali". Si tratta dunque di "schegge di organizzazione interindividuale che attraversano le frontiere". Orbene, pur tra svariate contraddizioni – e scontando il fatto che talune di queste ONG sono in realtà sotto il pieno controllo dei governi dei rispettivi Stati di appartenenza e non in grado di svolgere attività di controllo di sorta sulle condotte di questi ultimi – le "schegge di organizzazione interindividuale transnazionale" operanti nel settore del patrimonio culturale sono riuscite a ricavarci un ruolo significativo (Urbinati 2012) di dialogo con il Comitato intergovernativo istituito ai sensi della C2003. L'applicazione della C2003, nel suo divenire, sembra insomma prefigurare una possibile alleanza tra enti che operano in una dimensione transnazionale ed apparati delle OIG: una alleanza per cui le prime possano dare un'anima all'azione delle seconde, azione altrimenti troppe volte sostanzialmente cieca, come ben sappiamo.

La CF non ha al momento dato vita a fenomeni simili di portata misurabile. L'art.11(b) della CF richiede agli Stati ratificanti di impegnarsi a sviluppare un contesto giuridico, finanziario e professionale che permetta l'azione congiunta di autorità pubbliche, esperti, proprietari, investitori, imprese, ONG e società civile; e ad incoraggiare le ONG interessate alla conservazione del patrimonio ad agire nell'interesse pubblico (punto d). All'amicalità del testo convenzionale corrispondono le prese di posizione di uno *steering committee* teso a favorire la diffusione di una rete transnazionale di comunità, all'insegna dei concetti guida della CF decisamente volti all'interazione, quali: partecipazione, narrazione, beni comuni<sup>3</sup>. Insomma nel caso della CF l'apparato intergovernativo di controllo – anche nel lodevole tentativo di aggirare lo scarso entusiasmo verso la ratifica dimostrato da parecchi Stati europei anche di primaria importanza – opera fin dall'inizio per attribuire ai soggetti sub-statali e transnazionali quel ruolo che, nel caso dell'altra Convenzione, le formazioni sociali interessate hanno dovuto e saputo conquistarsi sul campo.

Verrebbe da chiedersi, al netto dei problemi legati alla farraginosità della fase iniziale, come mai la CF non abbia conseguito finora i risultati "rivoluzionari" voluti. Esprimiamo allora quel quesito che spesso aleggia inespesso: non c'è stata forse una diffusa diffidenza verso la CF proprio da parte delle formazioni interindividuali sapienziali comunque denominate, operanti nel settore? Non parliamo di congiura, o malanimo, ma di una certa ritrosia, che influisce anche sulla condotta degli Stati e che nasce dalla difficoltà di ricavarci un ruolo decisivo sul piano applicativo di tale strumento. Il contrario insomma di quanto si è visto avvenire nel caso della C2003.

### 4. Un problema di regime giuridico?

Ancora una osservazione: se concentriamo l'attenzione sulle esperienze pilota di applicazione della CF, predomina la caratterizzazione territoriale. Ciò è evidente nei casi di Marsiglia e Venezia: abbiamo sotto gli occhi prevalentemente ambienti cittadini<sup>4</sup>, in cui la passeggiata patrimoniale si viene naturalmente sviluppando come il modo di manifestazione e autoriconoscimento della comunità patrimoniale<sup>5</sup>. Si tratta di una pratica di rilievo e fatta oggetto di studio adeguato ma purtuttavia delimitata nelle sue coordinate spaziali e (sia pure in misura minore) temporali e sociali. Delle amplissime potenzialità racchiuse nella CF, per il momento – e lasciando il tempo di crescita – una sola modalità si sta cioè inverando *davvero*.

Deriva da quanto finora detto come alla comunità patrimoniale mal si attagli l'eventuale predisposizione di una disciplina giuridica particolare da parte degli organi degli Stati: ciò comporterebbe il rischio di pericolose forme di irrigidimento. Si imporrebbe a questo punto una valutazione puntuale della prassi degli Stati che hanno già ratificato la CF. Forse, l'unico caso conosciuto di regime giuridico che regolamenti l'esistenza e le

attività di una comunità patrimoniale è quello della cooperativa Hotel du Nord a Marsiglia, istituitasi quale società a responsabilità limitata e capitale variabile ai sensi delle leggi francesi del 7 maggio 1917 e 10 settembre 1947, e degli articoli 231-1/231-8 del codice di commercio<sup>6</sup>. In assenza di una conoscenza adeguata delle esperienze in corso in Europa, sono possibili solo osservazioni di massima, all'insegna della prudenza. Resta che la tipizzazione della nozione di comunità patrimoniale negli strumenti internazionali presenta comunque *di per sé* delle conseguenze giuridiche. Ne elenchiamo subito tre, per successivi approfondimenti:

1. il riconoscimento formale di comunità patrimoniali come soggetti portatori di diritti cui corrispondono obblighi per gli Stati in tema di patrimonio culturale, contribuisce a dare un contenuto a parametri attuativi di principi fondamentali su cui le stesse OIG sono state istituite: si pensi solo ai diritti culturali, ostaggio storicamente di una lettura restrittiva dei diritti umani, che li ha ridotti a stantia ri-proposizione dei diritti individuali all'accesso e all'educazione (ciò, beninteso, senza mettere in discussione l'importanza di tali diritti, in qualche modo preliminari al resto).
2. Va segnalato un evidente contributo al rafforzamento sul piano normativo della presenza di collettività: rilevano ancora i diritti umani, ma non solo quelli. Per esempio, come non ritenere che ciò abbia implicazioni per la protezione dei saperi e dei loro portatori qualificati?
3. Infine, va sottolineato il ruolo di motore di queste comunità verso la presa di posizione di entità sub-statali nell'ottica, cui sopra si è accennato, di costruire una alleanza tra chi non ha potere governativo e gli apparati che lo possiedono.

Venendo all'ordinamento italiano, è opportuno avvalersi degli strumenti giuridici che questo consente in relazione a natura e intenti delle comunità patrimoniali di riferimento, ponendo particolare attenzione a quelli che privilegiano profili di rete<sup>7</sup>. Andranno monitorate quelle figure previste da leggi regionali che potrebbero offrire spunti: ad esempio la legge sulle cooperative di comunità della Regione Puglia<sup>8</sup>, e la legge della Regione Basilicata dedicata a "Promozione e sviluppo della cooperazione"<sup>9</sup>. La nozione di cooperativa di comunità appare di notevole momento ai fini della presente indagine, al di là dei limiti della sperimentazione normativa finora realizzata; giusta allora l'osservazione, presente nel documento di 'presentazione' di tale strumento (Legacoop 2011, 3-4), secondo cui "in realtà, le cooperative di comunità ci sono già"<sup>10</sup>. *Prima facie*, siamo in presenza di uno strumento, tra quelli elaborati nell'ordinamento italiano nel periodo precedente l'inizio della riflessione su Faro, dotato di sostanziale congruità con i nostri fini.

Recentemente si è costituita a Venezia l'associazione Forum Futuro Arsenale (FFA), il cui art. 1 dichiara la FFA associazione "impegnata nella tutela dell'Arsenale di Venezia, *nonché Comunità Patrimoniale*" nel quadro della Convenzione di Faro. Tale Associazione propone, sostiene, stimola e coordina iniziative finalizzate all'efficace collaborazione tra le associazioni e i cittadini che operano a favore dell'Arsenale. In tal caso – ed è la prima volta in Italia – la scelta è stata quella di costituire una associazione secondo i criteri previsti dall'ordinamento, marcandone la natura particolare con una affermazione definitoria intrisa di un valore, *lato sensu*, politico. Anche lo statuto dell'associazione FFA non cerca formule sul piano di una improbabile soluzione normativa *ad hoc*, quanto una caratterizzazione forte rispetto alle diverse esperienze che si avvalgono della stessa forma,

##### 5. Considerazioni conclusive (provvisorie): comunità patrimoniale tra traditional knowledge e bene comune

Invero, anche una volta esclusa per la comunità patrimoniale *come tale* la necessità di costruire figure giuridiche *ad hoc*, resta il problema della tutela dei saperi e dei profili identitari di cui tali comunità sono detentrici. Ci riferiamo in particolare, ma non solo<sup>11</sup>, a quello zoccolo duro costituito dalle conoscenze artigianali proprie delle "comunità", intese come comunità e gruppi previsti dalla C2003. Si rende necessaria una riflessione sul tema della salvaguardia, trasmissione, valorizzazione *sostenibile* delle culture e dei saperi specifici e particolari di un'area o comunità (Lapicciarella Zingari 2016), anche a favore dello sviluppo economico della società intera. Tenendo ben presente che le conoscenze, le pratiche, le strutture, i processi produttivi e sociali possono mantenersi e svilupparsi solamente ove si rinnovino costantemente le condizioni che ne permettono la vitalità e la capacità di creare valore, future indagini dovranno concentrarsi su pos-

per la sua portata storica, quanto per le attività attuali".

6 - Si veda l'art. 1 dello Statuto, on line <http://hoteldunord.coop/la-cooperative/statuts-de-la-cooperative-hotel-du-nord/>  
7 - Andrebbe investigata, come tema da approfondire, la possibilità di piegare ai fini che qui interessano anche la figura del "contratto di rete" recentemente introdotta nel nostro ordinamento.

8 - L.R. 20 maggio 2014 n. 23, "Disciplina delle Cooperative di comunità", in Boll. Uff. Regione Puglia n. 66 del 26 maggio 2014.

9 - L.R. 20 marzo 2015 n. 12: "Promozione e sviluppo della cooperazione", in Boll. Uff. Regione Basilicata n. 13 del 20 marzo 2015. Trattasi di cooperative costituite ai sensi della disciplina codicistica e aventi scopo mutualistico, il cui oggetto (art. 2) consiste,

"valorizzando le competenze della popolazione residente, delle tradizioni culturali e delle risorse territoriali", nel "soddisfare i bisogni della comunità locale, migliorandone la qualità, sociale ed economica, della vita, attraverso lo sviluppo di attività economiche eco-sostenibili finalizzate alla produzione di beni e servizi, al recupero di beni ambientali e monumentali, alla creazione di offerta di lavoro e alla generazione, in loco, di capitale 'sociale'".

10 - Lega coop., *Guida alle cooperative di comunità*, Lecce, 2011, pp. 3-4. "Nella platea associativa di Legacoop – prosegue il documento – esistono, e sono attive, un discreto numero di cooperative caratterizzate più che dal tipo di attività svolte o dalla tipologia mutualistica scelta (di lavoro o di utenza o miste, o sociali), da una particolare finalizzazione:

quella di mantenere vive e valorizzare comunità locali a rischio di deperimento, quando non di estinzione”.

11 - Ad es., la disposizione di cui all'art. 11 della L.R. del Veneto n. 50 del 28 dicembre 1912, intitolata *Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto*, in BUR n. 110 del 31 dicembre 2012, è dedicata alla promozione di “iniziative volte alla valorizzazione e al sostegno delle attività commerciali con valore storico o artistico e la cui attività costituisce testimonianza dell'identità commerciale delle aree urbane di antica formazione”. Sul carattere rivoluzionario della disposizione rispetto alla disciplina contenuta nella abrogata L.R. del Veneto n. 37 del 24 dicembre 2004 (Interventi per la valorizzazione dei locali storici), v. Giampieretti 2012, p. 148 ss.

12 - Gli autori, con altri membri del Comitato scientifico organizzatore del Convegno internazionale “Cultural Heritage. Scenarios 2015” (Venezia, 26/28 novembre 2015), intendono mettere in funzione dall'autunno 2016 un gruppo di riflessione interdisciplinare sul tema *traditional knowledge e beni comuni*.

sibili forme e strumenti, normativi ma non solo, che possano garantire la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio di saperi tradizionali (condivisi) della comunità – sociale ed economica – che li detiene<sup>12</sup>.

### Riferimenti bibliografici

- Arantes, A. (2016) *Cultural Heritage Inspires*, in *Papers Preview*, 2016, [www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf](http://www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf).
- CoE, editor (2008) *Heritage and Beyond*, Strasbourg, Council of Europe Publishing.
- Dolff-Bonekamper, G. (2008) *The Social and Spacial Frontiers of Heritage – What is New in the Faro Convention?* in CoE, editor, *Heritage and Beyond*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pp. 69-74.
- Ferracuti, S. (2011) *L'etnografo del patrimonio in Europa: esercizi di teoria, ricerca e cittadinanza*, in L. Zagato, M. Vecco, a cura, *Le culture dell'Europa, l'Europa della cultura*, Milano, Franco Angeli, pp. 206-228.
- Fojut, N. (2008) *The philosophical, political and pragmatic roots of the convention*, in CoE, editor, *Heritage and Beyond*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pp. 13-22.
- Giampieretti, M. (2012) *Commento all'art. 11*, in B. Barel, G. Vidotti, *Il Commercio nel Veneto. Commentario alla Legge Regionale del Veneto 28 dicembre 2012* n. 50, in *Corriere del Veneto*, pp. 145-152.
- Greffe, X. (2008) *Heritage Conservation as a Driving Force for Development*, in CoE, editor, *Heritage and Beyond*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pp. 101-112.
- Jongsung, Y. (2004) *Korean Cultural Property Protection Law with regard to Korean Intangible Heritage*, in *Museum International*, vol. 56, 2004, pp. 180-188.
- Lapicciarella Zingari, V. (2016) *A long journey. Metamorphosis and safeguard of “traditional knowledge”: an intangible cultural heritage?*, in *Papers Preview*, [www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf](http://www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf).
- Leniaud, J.-M. (2008) *Heritage, Public Authorities, Societies*, in CoE, editor, *Heritage and Beyond*, Strasbourg, Council of Europe Publishing, pp. 137-140.
- Picchio Forlati, M.L. (1999) *L'incidenza delle ONG sui rapporti interstatuali, “Comprendre, l'Europa, la cultura, la pace”*, pp. 139-147.
- Simbdea (2013), *Interventi e discussioni al VI Seminario di studi e formazione sul patrimonio culturale, “Patrimonio e forme di valorizzazione della diversità culturale”*, a cura di P. Clemente - A. Simonicca, Fondazione Lelio e Lesil Basso, Roma, <http://www.simbdea.it/index.php/archivio-news/archivio-news-2013/685-vi-seminario-di-studi-e-di-formazione-sul-patrimonio-culturale>
- Pinton, S. (2016) *The Faro Convention, the Legal European Environment and the Challenge of Common Goods*, in *Papers Preview*, [www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf](http://www.unive.it/media/allegato/centri/CESTUDIR/CulturalHeritage-April2016.pdf).
- Urbinati, S. (2012) *Considerazioni su “comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui” nell'applicazione della Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile*, in T. Scovazzi, B. Ubertazzi, L. Zagato, a cura, *Il patrimonio culturale intangibile nelle sue diverse dimensioni*, Milano, Giuffrè, pp. 51-73.
- Zagato, L. (2013) *Heritage Communities: un contributo al tema della verità in una società globale?*, in M. Ruggenini, R. Dreon, G.L. Paltrinieri, a cura, *Verità in una società plurale*, Milano Mimesis, pp. 103-125.
- Zagato, L. (2015a) *The Notion of “Heritage Community” in the Council of Europe's Faro Convention. Its Impact on the European Legal Framework*, in N. Adell, R. Bendix, C. Bortolotto, M. Tauschek, editors, *Between Imagined Communities and Communities of Practice*, Göttingen, UniversitätsVerlag Göttingen, pp. 141-168.
- Zagato, L. (2015b) *L'identità europea come spazio culturale-politico: oltre i limiti della cittadinanza UE?*, in L. Zagato, M. Vecco, a cura, *Citizens of Europe. Culture e diritti*, Venezia, Edizioni Ca' Foscari Digital Publishing, pp. 149-184.